

DIREZIONE GENERALE

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

IL DIRETTORE

LUCA BALDINO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR FILESEGNATURA.XML		
DEL	CFR FILESEGNATURA.XML		

Ai Comuni e alle Unioni di Comuni
della Regione Emilia-Romagna

Ai Direttori Generali delle Aziende USL
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica
Ai Presidenti delle Commissioni per l'Autorizzazione sanitaria
all'esercizio

All'Associazione ANDI EMILIA-ROMAGNA
PEC: emiliaromagna@pec.andi.it

Circolare n. 5

Oggetto: Decreto 3 marzo 2023, n. 91 - Regolamento in materia di sospensione delle attività della struttura che esercita attività odontoiatrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 156 della legge 4 agosto 2017, n. 124 – Circolare attuativa

Con la presente circolare si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2023, il Decreto del Ministero della Salute, 3 marzo 2023, n. 91, con il quale è stato previsto il "Regolamento in materia di sospensione delle attività della struttura che esercita attività odontoiatrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 156 della legge 4 agosto 2017, n. 124" e si forniscono specifiche indicazioni applicative elaborate tenuto conto delle prerogative delle Regioni e Province autonome in ordine all'organizzazione dei propri servizi sanitari e alla propria organizzazione amministrativa.

Il Decreto del Ministero della Salute, 3 marzo 2023, n. 91, disciplina, ai sensi dell'art. 1, co. 156, legge 4 agosto 2017, n. 124, le attività di accertamento, vigilanza e sospensione dall'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie che esercitano attività odontoiatrica che si debbono dotare della figura di un direttore sanitario, come disciplinato dall'art.1, commi 153, 154 e 155 della sopra citata legge 4 agosto 2017, n. 124.

Il Decreto del Ministero della Salute, 3 marzo 2023, n. 91, in particolare, prevede:

- all'art. 2, co.1, che ciascuna Regione individui l'ufficio competente per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge ivi previsti, nonché per la relativa attività di vigilanza;
- all'art. 2, co. 2, che le strutture autorizzate all'esercizio di attività odontoiatrica inviino con cadenza almeno quinquennale, all'ufficio competente per le attività di vigilanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura circa la permanenza dei requisiti minimi di cui all'art. 1, commi 153, 154, 155, legge 4 agosto 2017, n. 124;
- all'art. 3, co. 1, che la Regione vigili sul rispetto della normativa vigente, avvalendosi degli uffici competenti per le attività di vigilanza ai sensi del citato art. 2, i quali provvedono all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 1, co. 156, legge 4 agosto 2017, n. 124;
- all'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, che, in caso di accertate violazioni di cui all'art. 1, commi 153, 154, 155, legge 4 agosto 2017, n. 124, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio diffida la struttura a provvedere con le modalità e gli effetti indicati.

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel. 051.527.7163

dgsan@regione.emilia-romagna.it
dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.						Fasc.	2023	



Di seguito sono fornite indicazioni applicative del Decreto, tenuto conto di quanto previsto all'art. 1, co. 2 del provvedimento, ove è disposto che le Regioni e le Province autonome possono prevedere ulteriori e specifiche modalità di svolgimento delle attività di accertamento, vigilanza e sospensione, dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie odontoiatriche, tenuto conto dei propri ordinamenti organizzativi in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nel decreto ministeriale 3 marzo 2023, n. 91, recante il Regolamento in parola.

Per gli effetti di cui al paragrafo che precede, si informa che i provvedimenti regionali di riferimento sono la legge regionale 6 novembre 2019 n. 22, recante "Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private..." e, per gli aspetti specifici relativi all'attività sanitaria odontoiatrica, le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 327/2004, 2520/2004, 1099/2004 e 1000/2014 e la Circolare n. 6/2006 e smi.

La legge regionale n. 22/2019, all'art. 3, ha previsto l'individuazione del Coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento, per perseguire obiettivi di razionalizzazione organizzativa e condizioni di omogeneità nell'esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione sanitaria all'esercizio in ottica di trasparenza amministrativa e di semplificazione. Con la delibera di Giunta Regionale n. 2114 del 05/12/2022 è stato individuato il Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento sanitario nella persona del Responsabile del Settore Assistenza Ospedaliera della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, cui competono le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività regionali in materia.

Tutto ciò premesso, si forniscono di seguito indicazioni applicative ed operative del Regolamento di cui al DM 3 marzo 2023, n. 91, nell'ambito dell'ordinamento di questa Regione:

- Individuazione da parte della Regione dell'ufficio competente previsto all'art. 2, co. 1 del DM 3 marzo 2023, n. 91, per l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti all'art. 1, legge 4 agosto 2017, n. 124, commi 153, 154, 155 e 156, nonché per la relativa attività di vigilanza. Ai sensi della LR n. 22/2019, art. 8, co. 7, tale ufficio è individuato, nei Dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende USL, cui è assegnata la funzione di verifica della sussistenza dei requisiti autorizzativi delle strutture sanitarie autorizzate, secondo modalità definite di concerto con il Coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista all'art. 2, co. 2 del DM 3 marzo 2023, n. 91. Il Decreto ministeriale in parola prevede che le strutture autorizzate all'esercizio di attività odontoiatrica devono inviare, con cadenza almeno quinquennale, all'ufficio competente per le attività di vigilanza (di cui all'alinea precedente) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura con la quale è dichiarata la permanenza dei requisiti minimi di cui all'art. 1, commi 153, 154, 155, della legge 4 agosto 2017, n. 124. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, co. 2 del DM 3 marzo 2023, n. 91 e della normativa regionale, si prevede che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debba essere inviata al Dipartimento di sanità pubblica competente per territorio, individuato quale ufficio cui compete l'attività di vigilanza, ai sensi del citato art. 8, co. 7, LR n. 22/2019. Si precisa che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disciplinata all'art. 2, co. 2 del DM 3 marzo 2023, n. 91, non esclude l'invio delle comunicazioni obbligatorie previste in materia di direzione sanitaria dalla legge regionale all'art. 5, co. 2, e, in caso di successive variazioni del direttore sanitario, dalla Circolare n. 6/2006 e da successivi provvedimenti, quanto alla nomina del direttore sanitario e agli obblighi comunicativi conseguenti alla sua eventuale sostituzione;
- All'art. 2, co. 3, del DM 3 marzo 2023, n. 91 è previsto che il Dipartimento di Sanità Pubblica, in quanto Amministrazione competente per le attività di vigilanza, possa accertare in qualsiasi momento la permanenza e sussistenza dei requisiti minimi di cui all'art. 1, co. 153, 154, 155, Legge 4 agosto 2017, n. 124, anche su richiesta dell'Amministrazione regionale e del Ministero della Salute;
- All'art. 3, co. 1 del DM 3 marzo 2023, n. 91 è previsto che la Regione vigili sul rispetto della normativa vigente, avvalendosi degli uffici competenti per le attività di vigilanza, i quali provvedono all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 1, co. 156, legge 4 agosto 2017, n. 124. I Dipartimenti di Sanità Pubblica, in quanto Amministrazione che procede all'accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Anagrafe Regionale delle Strutture Sanitarie con riferimento all'ubicazione della struttura sanitaria oggetto di accertamento nonché all'Amministrazione competente per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria, che in questa Regione, ai sensi del più volte citato art. 8, co. 2, LR n. 22/2019, è individuata nel Comune territorialmente competente rispetto all'ubicazione della struttura sanitaria;
- All'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5 del DM 3 marzo 2023, n. 91, è disciplinata la procedura rispetto all'accertamento di violazioni della normativa di cui all'art. 1, commi 153, 154, 155, legge 4 agosto 2017, n. 124; procedura

che, ai sensi della LR 22/19, è attribuita al Comune in quanto Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Si precisa infine che nell'ottica della semplificazione amministrativa questa regione prevede l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 2, co. 2, DM 3 marzo 2023, n. 91, ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, secondo modalità dematerializzate.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Luca Baldino